



PARERE MOTIVATO
n. 221 del 26 novembre 2014

OGGETTO: Piano di Lottizzazione di iniziativa privata "Volpe/Costalunga"
Comune di Grantorto (PD)
Verifica di Assoggettabilità

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, individuata con DGR 23 del 21.01.2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV).
- ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Asolo con nota prot. n. 5783 del 11.07.2014 acquisita al protocollo regionale al n. 306820 del 17.07.14:
- DGC n. 63 del 10.06.14 di adozione del Piano di Lottizzazione in oggetto;
 - Verifica di Assoggettabilità a VAS;
 - Documentazione Fotografica;
 - Supporto informatico,
- e con nota prot. n. 7306 del 05.09.14 acquisita al prot. regionale n. 383348 del 12.09.14:
- Elenco delle autorità competenti in materia ambientale;
 - Rapporto Ambientale Preliminare;
 - Carta dell'inquadramento territoriale;
 - Carta delle Aree edificabili e standard;
 - Carta dei sottoservizi e particolari costruttivi;
 - Relazione Tecnica
 - Documentazione Fotografica;



- Carta: "Tav. 6 b";
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Computo Metrico Estimativo;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Schema di Convenzione;
- Relazione Paesaggistica;
- Supporto Informatico.

CONSIDERATO che con nota prot n. 385383 del 15.09.14 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Consorzio di Bonifica Brenta;
- ULSS 15 – Alta Padovana;
- Dipartimento Provinciale ARPAV Padova;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto;
- Ministero Beni Culturali e Paesaggistici - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto;
- Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso;
- Provincia di Padova;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto;
- Soprintendenza Beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona Rovigo e Vicenza;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale consultati:

- prot. n. 98189 del 03.10.2014 acquisito al prot. reg. n. 419530 del 07.10.2014 del Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, con il quale evidenzia che:
 - *“nel rapporto preliminare non vengono proposti dati ambientali di riferimento specifici per la zona in esame;*
 - *si condivide con le indicazioni/azioni di mitigazione contenute nel rapporto ambientale di non prevedere locali interrati; di prevedere il sovradimensionamento delle tubazioni e/o la realizzazione di vasche di laminazione, per quanto riguarda l'invarianza idraulica”;*
- prot. n. 85591 del 09/10/2014 acquisito al prot. regionale n. 427331 del 13.10.2014 dell'Azienda ULSS n. 15; dal quale emerge che:
 - *“[...]*
 - *la tav. di progetto 3B prevede la realizzazione di 4 pozzi perdenti del diametro di 2 mt. e della profondità di 4 che unitamente ad un disoleatore saranno a servizio di a tre caditoie stradali, secondo la rappresentazione della rete di raccolta delle acque meteoriche,.*
 - *La relazione tecnica tav. 4B, al punto 4 lett. f), conferma la soluzione grafica ma non motiva il sovradimensionamento delle opere sopra descritte, invece puntualizza che lo smaltimento delle acque meteoriche interne ai lotti dovrà avvenire con soluzioni autonome anche ricorrendo ad ulteriori pozzi perdenti.*

In merito allo smaltimento delle acque meteoriche, si richiamano i contenuti delle N.T.A.

Piano di Tutela delle Acque, in particolare il divieto di scarico nel sottosuolo (art. 31) e la possibilità, in particolari casi, di infiltrare le acque meteoriche provenienti da tetti e strade negli strati superficiali del suolo (art.39).

Quest'ultima possibilità è contemplata solo se il recapito in corpo idrico superficiale non è autorizzabile dagli enti competenti ed è ammessa nel caso in cui le acque non possono essere contaminate da sostanze pericolose e previo trattamento in continuo di sedimentazione e di disoleazione.



Per tali motivi ed in considerazione che il comune di Grantorto è compreso nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi, si ritiene che debba essere:

- *accertata preliminarmente la possibilità di scarico in corpo idrico superficiale;*
 - *definito tramite apposita indagine, in cosa consistono ed a quale profondità possono estendersi gli strati superficiali del suolo, al fine di garantire un'adeguata protezione delle acque sotterranee (Linee guida Piano di Tutela delle Acque all. A Dgr. 80/11).*
 - *previsto il collettamento alla rete pubblica delle reti di smaltimento dei singoli lotti.*
- Nell'occasione, si rammenta al Comune che legge per conoscenza, la necessità di acquisire il parere di questo Dipartimento ai sensi dell'art. 230 TULLSS”;*
- *prot. n. 16706 del 09.10.2014 acquisito al prot. reg. al n. 431043 del 15.10.2014 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, con il quale comunica che: “[...] pur ritenendo possibile l'esclusione del piano in oggetto dalla procedura de qua, si ritiene comunque opportuno, ai sensi dell'art. 12. comma 4, del decreto legislativo 152/06, che le opere di scavo siano precedute da una verifica archeologica preliminare, a cura di archeologici con adeguata professionalità, al fine di verificare la consistenza archeologica dell'area. Si ricorda che le opere di urbanizzazione sono soggette alle procedure di verifica preventiva di interesse archeologico, come previsto dagli art. 95 e 96 del D.Lgs 163/20063 resta salvo in ogni caso il disposto dell'art. 90 del decreto legislativo 42/2004 in caso di rinvenimenti fortuiti”.*

VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 7 del 26.11.2014 predisposta dal Dipartimento del Territorio Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV, dalla quale emerge che:

- Il Rapporto Ambientale Preliminare contiene la descrizione dell'ambito d'intervento e alcune informazioni relative allo stato dell'ambiente. Tali informazioni, pur essendo poco approfondite, consentono di delineare un quadro generale degli aspetti ambientali pertinenti la variante, tenuto anche conto che il PATI del Medio Brenta ha individuato per il territorio le principali criticità ambientali, le fragilità, i vincoli e gli elementi da tutelare.
- Il Rapporto Ambientale Preliminare individua alcune misure di mitigazione/compensazione dei potenziali effetti sull'ambiente che dovranno essere assunte dal Piano, tra le quali:
 - sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili e da caldaie ad alto rendimento alimentare con gas naturale o con combustibile meno inquinante. Durante le fasi di progettazione si dovrà prevedere la definizione di sistemi per evitare la dispersione e l'incentivazione del solare passivo.
 - valutazione previsionale d'impatto acustico per verificare il rispetto dei limiti acustici della zona e definirne le misure di mitigazione (come, mantenimento delle alberature e piantumazioni esistenti, realizzazione di dune vegetali o, se necessario, barriere artificiali mascherate con essenze arboree, arbustive, rampicanti); inoltre, una volta completati gli eventi, bisognerà effettuare una verifica acustica con la predisposizione di eventuali misure correttive.
 - mantenimento delle essenze arboree esistenti e realizzazione di siepi arboree - arbustive, plurispecifiche, con sementi autoctone per limitare la visibilità dei nuovi fabbricati.
 - prevedere sistemi di cogenerazione di quartiere o sistemi di produzione di calore da fonti rinnovabili o sistemi di riscaldamento/refrigerazione centralizzati, in modo da limitarne il consumo, oltre a dotarsi di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili.
- Dalle analisi e valutazioni contenute nel Rapporto Ambientale Preliminare si evince che gli interventi previsti dal PUA non comportano effetti significativi sull'ambiente,



né influenze su altri piani o programmi, compresi quelli gerarchicamente sovraordinati.

Tuttavia, per quanto riguarda i potenziali effetti sulla componente *Acqua*, occorre richiamare quanto evidenziato dall'ULSS n. 15 con parere prot. n. 85591 del 09/10/2014 in merito allo smaltimento delle acque meteoriche con riferimento alle prescrizioni contenute nelle NTA del Piano di Tutela delle Acque riguardanti il divieto di scarico nel sottosuolo e la possibilità, in particolari casi, di infiltrare le acque meteoriche provenienti da tetti e strade negli strati superficiali del suolo (se il recapito in corpo idrico superficiale non è autorizzabile dagli enti competenti e nel caso in cui le acque non possono essere contaminate da sostanze pericolose previo trattamento in continuo di sedimentazione e di disoleazione).

Considerato inoltre che il comune di Grantorto è compreso nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi, si ritiene pertanto che i potenziali effetti negativi sulle acque possano essere evitati/mitigati rispettando le prescrizioni poste dall'ULSS N. 15 con il suddetto parere.

VISTA la relazione istruttoria tecnica svolta per la Valutazione d'Incidenza in ordine alla documentazione trasmessa, che ha riconosciuto la sussistenza della fattispecie di esclusione della procedura per la Valutazione di Incidenza riportata al paragrafo 3, lettera B, punto VI, dell'allegato A alla D.G.R. 3173/06.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO

LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME IL PARERE DI

NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

Piano di Lottizzazione di iniziativa privata "Volpe/Costalunga" in quanto, con la realizzazione di tutte le misure di mitigazione/compensazione individuate, non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che si ottemperi alle prescrizioni poste dalle autorità ambientali consultate.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente Parere si compone di 4 pagine

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis